

## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con ordinanza n. 11442/2024 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e USR Toscana del ricorso r.g. 6687/2022 e degli altri atti indicati nel medesimo decreto.

### **1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis,  
R.G. n. **6687/2022**

### **2.A) Nome dei ricorrenti:**

**Vajente Silvia** c.f. VJNSLV71D70A390C nata a AREZZO il 30/04/1971

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Americo e Isetta Barsanti Mauceri

### **2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

- **Il Ministero dell’Istruzione** in persona del Ministro *pro - tempore* domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
- **Commissione giudicatrice del concorso** di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato
- **Commissione Nazionale** di cui al D.M. 9 novembre 2021, in persona del Presidente rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- 
- **Comitato scientifico** di cui allo stesso Bando in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed *ex lege* domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA
- **Ufficio Scolastico Regionale della Toscana** in persona del legale rappresentante *pro tempore*.
- Bianca Barsanti, Viale del tirreno 83 56128 Pisa

### 3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

1. del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova successiva pratica e orale e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso della ricorrente per la classe di concorso **AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO)** di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23; nonché dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione reso noto alla ricorrente al termine della prova scritta - 22 aprile 2022; nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova successiva pratica e orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.
2. della **graduatoria/elenco** degli ammessi alla prova successiva pratica e orale attualmente ignoti, per la classe di concorso AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova pratica e orale;
3. nonché dello **stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso** e della **determinazione di valutazione della prova sostenuta della ricorrente** e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla Domanda n 27 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante, la risposta fornita dalla ricorrente debba considerarsi corretta.
4. nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei **Verbali atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova** con particolare riferimento alle suddette domande del Quiz somministrato alla ricorrente, nella parte in cui hanno determinato il mancato superamento e la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificando la correttezza o meno di tutte le domande/quiz somministrate;
5. nonché per l'annullamento del **Bando** D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di

somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue o che non contenevano alcuna risposta corretta, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente nonostante la domanda n. 27 abbia una risposta errata (quella indicata dal Ministero) ovvero almeno più di una risposta esatta, senza aver riesaminato l'intera procedura;

6. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i **provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati**, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i **criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione**, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale .Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione;

7. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito n. 27, nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;

8. nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive;

9. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando; nonché ove necessario e per quanto successivamente lesivo il decreto ministeriale **20 aprile 2020, n. 201**, recante *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*; RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione del citato decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 25 maggio 2021, n.73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali; nonché del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di

*primo e di secondo grado; l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 14 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;*

10. nonché **il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022**: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»;

11. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

### **Esremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti:**

12. Della decreto di pubblicazione e della GRADUATORIA DI MERITO Classe di concorso AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) pubblicata il 4 maggio 2023 dall'USR Toscana relativa al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23; nonché dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione reso noto alla ricorrente al termine della prova scritta - 22 aprile 2022; nonché

per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova successiva pratica e orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.

### **3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. Violazione della normativa primaria che ha disciplinato la procedura concorsuale. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.**

Si premette che per costante giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato ogni procedura selettiva deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

Con specifico riguardo alla scuola, poi, il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente ed altrettanto ha sempre ribadito anche la Corte costituzionale – da ultimo con la sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 - stabilendo che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio

L'esclusione della ricorrente è palesemente illegittima in quanto causata da un quiz fortemente ambiguo la cui risposta fornita dalla ricorrente avrebbe dovuto considerarsi corretta.

Infatti il quesito è stato formulato nel modo seguente:

#### **DOMANDA 27:**

*“Howard Gardner con la teoria delle intelligenze multiple identifica diverse tipologie di intelligenza, ciascuna deputata a differenti settori dell'attività umana. Quale risvolto didattico ha l'intelligenza musicale relativamente allo studio dello strumento musicale?”*

*a	Si deve sviluppare la lettura sul pentagramma collegandola all'idea di suono e poi collegare l'idea di suono all'idea di un gesto	
b	Si deve sviluppare la lettura sul pentagramma attraverso il solfeggio e poi passare all'esecuzione strumentale ripetendo i passaggi più complessi	
c	Si deve partire da un'idea di suono e poi stabilire una relazione tra suono e scrittura musicale	X
d	Si deve sviluppare prima l'intelligenza corporeo-cinestetica e poi realizzare un progetto sonoro	

## II. Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità,

Alcun limite derivante dalla discrezionalità tecnica della Commissione potrebbe impedire a codesto ccc.mo Giudicante di ripristinare lo stato di legalità.

**Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3674 del 26.07.2008 ha avuto modo di ribadire che:**  
*«l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.*

*E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [...].*

**III. Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.**

Il provvedimento impugnato assunto nei confronti della ricorrente deve ritenersi altresì gravemente lesivo del diritto di partecipare in condizioni di parità alla procedura concorsuale (Art. 51, 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Cost).

**IV. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 4877/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost.**

Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, l'esclusione della ricorrente per un solo quiz peraltro errato dimostra che nella vicenda appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, intitolato "trasparenza amministrativa"

Con i motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria di merito per illegittimità derivata-

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti utilmente inclusi nella GRADUATORIA DI MERITO Classe di concorso AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) pubblicata il 4 maggio 2023 dall'USR Toscana relativa al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;

**5.** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

**6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 11442/2024**

**7. Testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti**

**7.2 ordinanza n. 11442/2024.**